



CIDA

MANAGER E ALTE PROFESSIONALITÀ PER L'ITALIA
SINDACATO NAZIONALE
DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLA BANCA CENTRALE

dasbi

delegazione autonoma sinfub
BANCA D'ITALIA

Dott. Umberto Proia
Segretario Generale

Oggetto: circolare 283.

Lo scorso 15 aprile è stata diffusa la Circolare n. 283 con la quale l'Amministrazione ha definito le regole per il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti dell'Istituto nel caso in cui siano personalmente coinvolti in giudizi per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

Si tratta di un'innovazione che muove nella giusta direzione, in quanto per la prima volta vengono regolamentate le modalità e i criteri in base ai quali l'Amministrazione si fa carico delle spese legali sostenute dal dipendente.

Peraltro, almeno per quanto riguarda l'attività di supervisione, si rammenta che già dal 2006 il Fondo Monetario Internazionale aveva rilevato l'inesistenza di forme di tutela in caso di azioni legali derivanti da azioni poste in essere in buona fede.

Convinti del fatto che la normativa in parola non possa rilevare solo per migliorare la posizione della Banca sul piano del confronto internazionale, ma debba offrire un'effettiva tutela ai dipendenti dell'Istituto affinché i compiti istituzionali possano essere esercitati in maniera più efficace ed indipendente, trasmettiamo di seguito alcune considerazioni relative ad aspetti che a nostro giudizio presentano elementi di criticità.

Presupposti del rimborso. - Il paragrafo 1 dispone il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, purché dalla sentenza conclusiva del procedimento non risulti affermata la sua responsabilità (cfr. par. 1.1). Peraltro, nei procedimenti che si concludono senza pronunciarsi sulla responsabilità del dipendente, l'Amministrazione potrebbe non erogare il rimborso qualora gli elementi conoscitivi disponibili delineino una responsabilità dell'interessato (cfr. par. 1.4). A tal riguardo è opportuno svolgere tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, le norme citate non paiono agevolmente coordinabili con le disposizioni della legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (legge 28 dicembre 2005, n. 262), per le quali la responsabilità di chi svolge attività di supervisione è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Le disposizioni dei par. 1.1 e 1.4, infatti, lasciano a carico del dipendente gli oneri legali nei casi di colpa non grave, situazione in cui non c'è un riconoscimento di responsabilità ex lege 262/2005.

In secondo luogo, appare difficile comprendere perché - nei casi in cui le responsabilità non siano state individuate dalla magistratura - rimangano comunque in capo alla Banca margini per non erogare il rimborso qualora "dagli elementi conoscitivi

disponibili risulti comunque sussistente la responsabilità dell'interessato". Le scriventi organizzazioni sindacali ritengono imprescindibile l'accertamento esplicito delle responsabilità: se non è accertata in un provvedimento dall'organo competente, che in caso di procedimento giudiziario è solo e soltanto la magistratura, la responsabilità non può certo essere addebitata al dipendente dall'Amministrazione. Tale impostazione sarebbe anche paradossale in quanto la decisione della Banca di non erogare rimborsi, in base a presunti profili di responsabilità non citati nella sentenza, sarebbe inappellabile.

Infine, il mancato riferimento al dolo o alla colpa grave non consente di discriminare, come sarebbe opportuno, tra buona e mala fede. A giudizio delle scriventi, infatti, sia le osservazioni già da tempo espresse dal Fondo Monetario Internazionale (che ha fatto esplicito riferimento alla buona fede), sia la disciplina introdotta con la legge 262/2005 (che parla di dolo e colpa grave), mirano evidentemente a garantire l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni, circoscrivendo la responsabilità a casi estremi (mala fede, dolo, colpa grave). Nella normativa introdotta dalla Banca, invece, non è indicato alcun elemento utile a individuare la necessaria "graduazione" di responsabilità, per cui anche un errore tecnico commesso in buona fede non darebbe alcun diritto a ottenere il rimborso delle spese legali da parte della Banca. Le scriventi OO.SS. non condividono questa impostazione, in quanto appare abbastanza evidente che la disciplina di legge mira a garantire la *legal protection* anche in caso di colpa non grave e il FMI raccomandava di assicurarla anche per l'accertamento di un errore tecnico commesso in buona fede.

Nel complesso quindi, la normativa di recente introdotta, che vale non solo per la Vigilanza ma per tutti i nostri colleghi, appare comunque fortemente distonica e riduttiva rispetto a quella di rango primario per funzioni di vigilanza e di antiriciclaggio, essendo caratterizzata da una eccessiva discrezionalità in capo all'Amministrazione.

Corresponsione dei rimborsi e richiesta degli anticipi - La Circolare fa riferimento a un "parere di congruità" che dovrebbe essere reso dalla Consulenza legale relativamente alle parcelle e alle quietanze rilasciate dai legali e da eventuali consulenti tecnici del dipendente. Sul punto si osserva che tale disposizione non appare comprensibile né condivisibile: la Consulenza legale può davvero affermare che il compenso professionale stabilito tra legale e dipendente non è congruo? E su quali basi? La normativa che disciplina il rimborso delle spese legali dovrebbe garantire il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e nient'altro. Il collega chiamato a difendersi deve essere nella posizione di scegliere il legale che più ritiene adatto alle proprie esigenze, e in quest'ottica il citato parere sulla congruità delle spese pattuite rappresenta un ostacolo alla libera scelta del legale di fiducia. Per la congruità delle parcelle, in ogni caso, dovrebbe pronunciarsi semmai l'ordine professionale.

La procedura delineata per la concessione di anticipi sul rimborso delle spese prevede un'ampia attività deliberativa da parte della Banca (cfr. par. 5). A tal proposito va rilevato che un eventuale rifiuto circa l'erogazione di un anticipo potrebbe indebolire in maniera significativa la posizione del collega coinvolto in giudizio. Peraltro, una decisione di tale tenore mal si concilia con la presunzione di innocenza a favore delle persone coinvolte in giudizio, principio cardine degli ordinamenti caratterizzati da un maturo e compiuto approccio garantista.

Altro aspetto la cui ratio si fa fatica a comprendere è quello relativo alle garanzie che la Banca potrebbe chiedere al dipendente nel caso di provvedimento non ancora

passato in giudicato. Il collega, ad esempio, potrebbe trovarsi in una situazione di liquidità non favorevole, magari proprio per aver sostenuto delle ingenti spese legali. In tal caso, il collega dovrebbe perdere la disponibilità di mezzi liquidi o liquidabili per ottenere un rimborso delle spese che ha già sostenuto. Inoltre, a un collega potrebbe al limite essere negato l'anticipo delle spese legali in quanto "non ha prestato idonee garanzie"? Sarebbe paradossale, oltre che ingiusto. A ciò aggiungasi la possibilità di rivalsa dell'Amministrazione prevista nel paragrafo 6.2.

Due osservazioni conclusive.


Può anche capitare che un dipendente della Banca non sia chiamato a difendersi, ma semplicemente a testimoniare in procedimenti complessi, delicati, di rilevanza pubblica (leggasi: i cui vari passaggi sono riportati da giornali e televisioni, più o meno fedelmente). In questi casi il collega chiamato a testimoniare potrebbe ritenere opportuna l'assistenza di un legale. Ha forse senso che debba pagarselo di tasca propria, non essendo prevista alcuna forma di rimborso in tali circostanze?

E, ancora: vi sono già stati casi, in passato, in cui nostri colleghi sono stati chiamati a difendersi in giudizio per fatti legati all'esercizio delle proprie funzioni. Vorremmo sapere dalla Banca qual è stato, finora, il trattamento riservato ai dipendenti a carico dei quali non è emersa alcuna responsabilità. Quanti casi sono? Hanno ottenuto dei rimborsi sulle spese legali? Nel caso in cui questo non sia avvenuto, chiediamo che venga loro riconosciuto il rimborso di ogni spesa sostenuta per difendere la propria posizione.

L'obiettivo delle scriventi OO.SS. è quello di muovere verso un sistema in cui la Banca offra ai propri dipendenti una reale ed efficace *legal protection*. Purtroppo la Circolare 283, intervenendo sul tema, lascia aperte molte questioni e introduce diverse norme che non riteniamo condivisibili.

Con la presente nota, della quale si chiede un cortese riscontro, le scriventi chiedono che si apra quanto prima un tavolo di confronto per introdurre forme di *legal protection* finalizzate a offrire ai colleghi una tutela ampia e robusta e a garantire, in tal modo, massima efficacia e piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Distinti saluti.



10 MAG. 2013